



COMUNE DI STIMIGLIANO

AREA AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONE N. 106 DEL 08-06-2019

OGGETTO: presa atto dimissioni volontarie per collocamento a riposo per PENSIONE QUOTA 100 (art. 14 D.L. 4/2019 convertito in l. 26/2019) da parte di dipendente di ruolo x a decorrere dal 01.08.2019 (cessazione 31.07.2019) conseguente risoluzione relativo rapporto di lavoro

Proposta di impegno formulata da:

AREA AMMINISTRATIVA

Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 T.U.O.E.L. ed in particolare:

-l'art.107 sulle competenze dirigenziali;

.gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa:

Richiamate :

* la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 21.04.2005 di approvazione del vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi “;

*la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 21.06.2018 con la quale sono stati approvati il Piano della Performance ed il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019-2021;

*la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 01.04.2019 , con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;

Visto il Decreto sindacale n. 11/2019 del 29/05/2019 con il quale è stato conferito al Sig.Armando Falcidi l’incarico di Responsabile dell’Area Personale e Segreteria del Comune di Stimigliano fino al 30.06.2019 ;

Viste (doc.web n. 3134436) le “ Linee guida in materia di trattamento dei dati personali , contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati “ (Pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014 , Registro dei provvedimenti n. 243 del 15 maggio 2014);

Premesso che :

dalla disamina degli atti risulta che dipendente X è **in organico presso quest’Amm.ne comunale dal 01.02.1981 di ruolo a tempo indeterminato** a seguito di procedura concorsuale;

che agli atti dello stato matricolare , risultano i seguenti provvedimenti previdenziali emessi dall’Inps –gestione dip.pubblici (già ex Inpdap) in relazione a rispettive istanze presentate dal dipendente in argomento , che si riportano di seguito :

RICONGIUNZIONE ART. 2 L. 29/79 di cui alla determinazione Inpdap RIJ 98 10037 del 30.03.1998, di cui all’istanza dell’11.07.1994 , con riconoscimento di anni 1 mesi 6 e giorni 7 , con onere di ex £ . 29010 per tre anni , accettata in data 14.04.1998 per pagamento rateale mensile per tre anni con trattenuta su cedolino retributivo e regolarmente riversati all’ex Inpdap dall’Amm.ne

Comunale scrivente , dando atto che il suddetto riconoscimento risulta già inserito nel relativo estratto conto ;

DATO ATTO che dipendente x attualmente riveste , nell'ambito della categoria giuridica C1 , la progressione orizzontale C5 , attribuita con determinazione n. 219 del 29.12.2018 con decorrenza dal 01.01.2018 ;

TENUTO CONTO , in relazione ad recuperi stipendiali risultanti agli atti , del principio di carattere generale contributivo secondo il quale , qualora la retribuzione sia stata ridotta a qualunque titolo , l'importo da indicare come imponibile previdenziale deve coincidere con l'effettiva contribuzione corrisposta , su cui è stata versata la relativa contribuzione e non con quella c.d. " virtuale" ovvero quella che sarebbe spettata in caso di attività lavorativa a tempo pieno , così come confermato in via di principio dall'Inps nella circolare n. 6/2014 ;

Vista la circ. Inps n. 62 del 04.04.2018 avente come oggetto " Decreto 5 dicembre 2017. Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita. Modifica dei criteri per la determinazione del meccanismo di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla speranza di vita. Articolo 1, comma 146, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per l'anno 2018) " è recepito che "Sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato pubblicato il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze adottato di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita .

CONSIDERATO che con D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019 , pubblicato in G.U. – Serie Generale n. 23 del 28 gennaio u.s. e in vigore dal 29 gennaio 2019 , all'art. 14 è prevista la c.d. quota 100 che prevede almeno 62 anni di età anagrafica e 38 anni di contributi .La suddetta possibilità entra nel nostro ordinamento come misura sperimentale (prevista per il triennio 2019-2021) dando atto che il requisito maturato entro il 31.12.2021.

Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo (38 anni) è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell'assicurato nell'Ago INPS, nelle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO, ma gestite dall'INPS e nella Gestione separata di cui all'art. 2 c.26 della L. 335/95 (es. escluse le Casse Liberi Professionisti), quindi solo relativamente alle diverse gestioni Inps

L'anzianità contributiva può essere perfezionata quindi anche attraverso il cumulo dei contributi.

Quindi, gli istituti previdenziali dei professionisti, come l'INPGI, o Cassa Avvocati , ecc. non sono compresi. In realtà, è la stessa possibilità di accedere alla pensione anticipata con la quota 100 che riguarda esclusivamente gli iscritti INPS.

Quindi, nei confronti delle casse di previdenza dei professionisti non opera solo il divieto di cumulo ma proprio l'accesso alla quota 100.

Dalla data di perfezionamento del requisito, ai fini del pagamento della prestazione dovrà essere calcolata la "finestra di accesso alla pensione" diversificata fra lavoratori privati e pubblici che consta di:

3 mesi per i lavoratori privati con prima decorrenza utile 01/04/2019;

6 mesi per i lavoratori del settore pubblico con prima decorrenza utile 01/08/2019

Dato atto che il suddetto decreto è stato convertito in legge 26/2019 , pubblicata in G.U. – serie Generale – n. 75 del 29.03.2019 , in vigore dal 30 marzo 2019 , lasciando invariata la misura prevista nel D.L. 4/2019 della quota 100 con i 62 anni di età anagrafica con 38 anni di contribuzione + 6 mesi di finestra per la decorrenza del trattamento di pensione e 6 mesi di preavviso al datore di lavoro) : misura sperimentale prevista fino al 31.12.2021.

Si specifica altresì che limitatamente al diritto alla pensione "quota 100 " non trovano applicazione le regole ordinarie per il collocamento a riposo obbligatorio e disposto d'ufficio dall'Amm.ne Comunale n.q. di datore di lavoro , in applicazione all'art.2 comma 5 del D.L. 101/2013 convertito con modificazioni nella l. 125/2013 (c.d. limite ordinamentale che nella Pubblica Amministrazione restano

i 65 anni di età anagrafica qualora a quella data o successivamente al compimento del 65° anno si sia raggiunto o si raggiunge un diritto a pensione anticipata Fornero (circ.Funzione Pubblica n. 2/2015) . Stando quindi al disposto della l. 26/2019, per quanto riguarda il diritto a pensione di quota 100, i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 , del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165 che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 29 gennaio 2019 conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 01°agosto 2019 , mentre chi perfeziona i prescritti requisiti dal 30 gennaio 2019 (giorno successivo all'entrata in vigore del decreto legge (articolo 14 comma 6 lett.b.) consegue il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento di pensione trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti , c.d. finestra e comunque non prima del 01 agosto 2019. Con riferimento ai predetti lavoratori , ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell'Ago , la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno successivo all'apertura della c.d. finestra .

Per i dipendenti del settore pubblico è inoltre previsto che "la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con preavviso di sei mesi".

Fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, la pensione quota 100 infine non è cumulabile con i redditi da lavoro salvo cumulabilità con i redditi derivanti da lavoro occasionale, nel limite di € 5.000 annui lordi.

VISTE le circolari Inps nn. 10 e 11 del 29 gennaio 2019 e nello specifico , nella tipologia in esame della quota 100, al punto 1 .1. della circ. Inps 11 , viene precisato che il suddetto requisito anagrafico non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito , con modificazioni , dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato., fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione alla pensione di anzianità , ove richiesto dalla gestione a carica della quale è liquidato il trattamento di pensione. Ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Si sottolinea altresì l'importanza del punto 5 della circ. Inps n.11 /2019 circa l'il monitoraggio da parte dell'Inps con cadenza mensile per il 2019 e triennale per gli anni successivi delle domande di pensione ai sensi degli artt. 14 , 15 e 16 della norma in esame , per il calcolo della copertura delle risorse finanziarie nell'ambito delle misure previdenziali .

TENUTO CONTO che con protocollo n. 625 del 29.01.2019 quest'Amm.ne ha assunto al protocollo generale le dimissioni volontarie per adesione alla quota 100 di pensionamento , e successivamente con protocollo n. 813 del 06.02.2019 è stata acquisita la domanda di pensione quota 100 ai sensi dell'art.14 del D.L. 4/2019 , con decorrenza dal 01.08.2019 (cessazione e ultimo giorno di lavoro 31.07.2019) , trasmessa telematicamente in data 05.02.2019 dal Patronato all'Ente previdenziale così come prescritto dalla normativa vigente , in applicazione alla circ.Inps 131/2013 e successive circolari intervenute in relazione al processo di telematizzazione;

DATO ATTO che dipendente x alla data del 31.07.2019 , con un 'età anagrafica di 63 anni, matura un 'anzianità contributiva pari ad anni 40 e gg.7 , comprensiva del provvedimento previdenziale definito sopra dettagliato , e come prevede la norma alla data dell'entrata in vigore del D.L. (29.01.2019) già aveva raggiunto un'anzianità contributiva superiore ai 38 anni richiesti dalla norma e precisamente 39 anni - 5 mesi e 7 giorni con un'età anagrafica di 63 anni alla data del 31.12.2018

DATO ATTO che nel supplemento ordinario n. 276 della G.U. n. 300 del 27.12.2011 è stata pubblicata la legge n. 214 del 22.12.2011 di conversione , con modificazioni , del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 , avente per oggetto " Disposizioni urgenti per la crescita , l'equità e il consolidamento dei conti pubblici " ;

che la normativa in materia pensionistica è stata ulteriormente modificata dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14 , di conversione del D.L. 2 dicembre 2011 n. 216;

Viste le circolari n. 2 /2012 e n. 2 /2015 della Funzione Pubblica ;

Vista la circolare Inps-gestione ex Inpdap n. 37 del 14.03.2012 in cui si forniscono indicazioni per quanto concerne le disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall'ex Inpdap ;

Vista la circ.Inps n. 73/2014 in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento del TFS e del TFR dei dipendenti pubblici ai sensi dell'art. 1 commi 484 e 485 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) , e fatta salva eventuale opzione , secondo valutazioni personali ed autonome , da parte di dipendente x in base al successivo decreto attuativo in merito alle modalità attuative del c.d. anticipo TFs , nei termini stabiliti dal D.L. 4/2019 , in corso di conversione in legge ;

Dato atto tuttavia che in attesa di circolare Inps esplicativa e operativa, in materia di TFS , si riporta testualmente l'art.23 del decreto in argomento : (Differimento pagamento TFR/TFS per il personale della pubblica amministrazione): “ Ai lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la “pensione quota 100”, l'indennità di fine servizio comunque denominata è corrisposta al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione della stessa secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.” ;

Visto il decreto legge n. 90/2014 come modificato in sede di conversione legge 114/2014;

Vista la circolare Inps n. 54/2016 in cui vengono indicati ai datori di lavoro modalità procedurali e tempi precisi ai fini della liquidazione delle pensioni sul nuovo sistema Sin , intendendosi superate le istruzioni contenute nelle circolari Inpdap nn. 34/2002 , 10/2004 e 33/2004 ;

Dato atto che per quanto concerne il punto 4 della soprarichiamata circolare n. 54/2016 “ Verifica delle posizioni assicurative a cura del datore di lavoro “ questo Servizio procede a verificare e certificare la sistemazione della posizione assicurativa ivi compresi gli inserimenti di anticipo DMA e DATI ULTIMO MIGLIO ,e secondo le istruzioni impartite con circ.Inps n. 12/2016;

DATO ATTO che per i periodi successivi al 30.09.2012 , l'eventuale rettifica per anomalie riscontrate in estratto conto è possibile solo con invio di nuove corrette denunce contributive , come da circolari Inps n. 12/2016-71/2016, 40/2016 54/2016 , 81/2016 ;

Visti e richiamati :

Il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000 ;

CCNL vigenti del comparto Regioni e EE.LL.

il Regolamento di contabilità generale dell'ente ;

lo Statuto dell'Ente ;

Vista la legge n. 241/1990;

Visto il D.lgsvo 165/2001 ;

Visto il D.L. 201/2011 convertito in l. n. 214/2011 ;

Vista la legge 27/12/2017 n, 147 ;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267

DETERMINA

- Di dichiarare che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche per gli effetti di cui all'art.3 della legge 241/1990;
- **di** prendere atto quest'Amm.ne delle dimissioni volontarie sottoscritte e presentate a quest'Ente in data 29.01.2019 con prot.n. 625 da dipendente x con volontà di adesione a quota 100 come istituto di pensionamento anticipato , come da successiva istanza di pensione anticipata presentata in data 05.02.2019 telematicamente all'Ente previdenziale per il tramite del Patronato , nel rispetto dei 6 mesi di preavviso stabiliti dalla norma di cui all'art.14 del D.L. 4/2019 convertito in l.26/2019 , con presentazione e consegna a quest'Ente in data 06.02.2019 ed assunte al protocollo generale da quest'Ente con prot. 813 del 06.02.2019;
- di procedere pertanto quest'Amministrazione alla risoluzione del rapporto di lavoro con dipendente x con decorrenza dal 01.08.2019 , in esecuzione dell'art. 14 del d.l. 4/2019 , per quanto espresso nelle premesse e parte narrativa del presente atto che costituisce presupposto, condizione essenziale e sostanziale della presente determinazione, per collocamento a riposo per “quota 100” (cessazione 31.07.2019) ;

- di dare atto quindi che dipendente x è collocato pertanto , per le ragioni indicate in premessa , a riposo a far data dal 01.08.2019 (ultimo giorno lavorativo 31.07.2019) dando atto che la risorsa umana in esame, avrà raggiunto all'atto della cessazione , in costanza di rapporto di lavoro , il diritto a pensione “ quota 100 “ , secondo le attuali norme pensionistiche tuttora vigenti , con un 'età anagrafica di 63 anni , ai sensi del D.L. 4/2019 e con un'anzianità contributiva calcolata, in costanza di rapporto di lavoro , al 31.07.2019 pari ad anni 40 e 7 gg.(comprensivo del provvedimento previdenziale definito e dettagliato in parte narrativa ai sensi dell'art.2 l. 29/79);

- di dare atto della previsione normativa dell'art.12 CCNL 09.05.2006 , stante il disposto dell'art. 39 del CCNL del 06.07.1995 , come sostituito dall'art. 7 del CCNL integrativo del 13.05.1996 , nel rispetto del periodo del preavviso che nel caso di specie decorre dal 31.05.2019;

- di dare atto che sarà cura dell'Area Personale di quest'Amm.ne procedere all'invio all'Ente previdenziale competente della pratica pensionistica e al mod.350/p ai fini TFS per la successiva liquidazione da parte dell'Inps gestione dipendenti pubblici rispettivamente del trattamento pensionistico e dell'I.P.S. spettante , secondo i tempi e le modalità operative da parte dell'Ente previdenziale medesimo, ed in particolare in applicazione alle istruzioni impartite rispettivamente con circolari Inps 54/2016 e n. 73/2014;

Di dare altresì atto che ai sensi dell'art. 6 bis della l. n. 241/90 e dell'art.1 co 9 lett.e della l. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse , anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento , dando atto che il rapporto con la risorsa umana di cui trattasi è di natura prettamente lavorativa e istituzionale , operando il responsabile del procedimento nel medesimo contesto lavorativo del soggetto in argomento;

Di dare atto che contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al giudice ordinario (in funzione del giudice del lavoro) entro il termine di prescrizione del diritto azionato.

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente , nella sezione Amministrazione trasparente nell'elenco semestrale dei provvedimenti dei dirigenti ai sensi dell'art. 23 del D.lgsvo 33/2013;

all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

- nel sito istituzionale del Comune , sezione “ Amministrazione trasparente “ ai sensi degli artt. 19 e 37 del D.lgsvo 33 del 14.03.2013 ;

Di dare atto che In ottemperanza a quanto prevede la normativa sulla privacy, Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e dlgs n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento, così come aggiornato dal dlgs n. 101/2018, si informa che tutti dati personali, compresi i così detti “dati sensibili”, vengono acquisiti per le finalità e nell'ambito dello svolgimento dei presenti servizi, che tali dati saranno trattati unicamente dai soggetti autorizzati e per l'espletamento delle attività in oggetto in conformità a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, che in ogni momento possono essere esercitati i diritti sui propri dati scrivendo ai contatti indicati nel presente documento, che l'informativa estesa contenete tutte le informazioni previste sul trattamento dei dati personali è pubblicata e visionabile sul sito web ufficiale

Responsabile del Servizio

Armando Falcidi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Armando Falcidi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa